



COMUNE DI GUIGLIA

PROVINCIA DI MODENA
Piazza Gramsci, 1 - 41052 Guiglia - Tel. 059 709911 - Fax. 059 709910
e-mail: guiglia@comune.guiglia.mo.it



REGOLAMENTO COMUNALE

RELATIVO ALLA CREMAZIONE,
AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E
DISPERSIONE DELLE CENERI
DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI
DEFUNTI.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 36 del
30/10/2006, divenuta esecutiva il 17/11/2006.

INDICE:

- ART.1 - OGGETTO E FINALITA'
- ART.2 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
- ART.3 - MODALITA' DI RICHIESTA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI
- ART.4 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI
- ART.5 - LUOGHI PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI
- ART.6 - AUTORIZZAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE CENERI
- ART.7 - RICHIESTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE CENERI
- ART.8 - REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI
- ART.9 - TRASPORTO E CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE
- ART.10- MODALITA' CONSERVATIVE DELLE URNE CINERARIE AFFIDATE AI FAMIGLIARI
- ART.11- SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE
- ART.12- CONTROLLI E SANZIONI

Normativa di riferimento:

D.P.R.285/1990 "Regolamento di Polizia Mortuaria"

Circolare Ministero della Sanità 24/1993

Circolare Ministero della Sanità 10/1998

Legge nr.130/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"

D.P.R.254/2003 "Disposizioni in materia di smaltimento rifiuti"

Legge della Regione Emilia Romagna nr. 19 del 29/07/2004
"Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria"

Direttiva Giunta Regionale del 10.01.2005 relativa
all'applicazione dell'art.11 della Legge Regionale 29.07.2004
nr.19

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

A- Cremazione di cadaveri

1) L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa e manifestata secondo le modalità previste dall'art.3 comma 1 lett.b della Legge 130/2001 :

**Disposizione testamentaria-*

**Iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta-*

**Volontà del defunto manifestata dal coniuge-*

**Volontà del defunto manifestata dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74-75-76 e 77 del Codice Civile; nel caso di concorrenze di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi -*

2)L'autorizzazione non può essere rilasciata se non viene preventivamente acquisito il certificato del medico necroscopo di cui all'art. 3 comma 1 lett.a della Legge 130/2001:

Certificato dal quale risulti l'accertamento della realtà della morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte sospetta o segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato .

3)L'autorizzazione alla cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'AZ.U.S.L. del luogo di amputazione come previsto dall'art.3 comma 4 del D.Lgs. 254/2003;

B- Cremazione di resti mortali e di ossa

1) A richiesta degli aventi titolo, con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale risulti che il defunto in vita, non aveva mai espresso volontà contraria alla cremazione, l'Ufficiale di stato civile rilascia l'autorizzazione alla cremazione di ossa e di resti mortali inconsunti rinvenuti dopo le operazioni di esumazione ordinaria (trascorsi 10 anni dall'inumazione) o di estumulazione ordinaria (trascorsi 20 anni dalla tumulazione) così come previsto dall'art.11 comma 5 della Legge Regionale 19/2004 ;

1- Per la cremazione di resti mortali inconsunti o ossa non è necessaria la certificazione medica che attesti l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

ART.3 - MODALITÀ DI RICHIESTA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1) La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:

1- del soggetto richiedente, avente potestà secondo quanto stabilito dalla legge:

La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

**disposizione testamentaria*

**dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 C.C.)*

**dichiarazione resa nel contesto dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione*

**dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali*

**dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: secondo quanto stabilito dalla Direttiva Regionale il riferire di tale manifestazione di volontà da parte dei congiunti si può ritenere valida, in analogia a quanto avviene per la cremazione : coniuge e parenti di primo grado, possono quindi rendere nota la volontà espressa in vita dal defunto di disperdere le proprie ceneri nonché indicare il luogo della dispersione.*

La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli art.21 e 38 del DPR445/2000.

2- del soggetto che provvede alla dispersione;

I soggetti che possono provvedere, secondo quanto stabilito dalla Legge 130/2004, art.3 comma 1 lett. d- alla dispersione delle ceneri sono:

-la persona indicata per volontà del defunto;

in mancanza di indicazione nel seguente ordine:

-coniuge o da altri famigliari aventi diritto

-esecutore testamentario

-legale rappresentante di associazione per la cremazione cui il defunto era iscritto

-personale incaricato dal Comune o personale delle imprese che esercitano attività funebre di cui all'art. 13 della L.R.19/2004

3- del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente normativa, ove saranno disperse le ceneri, ai sensi dell'art.11 della Legge Regionale 19/2004;

Deve inoltre contenere:

1- dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;

2- dichiarazione nella quale viene indicato dove verrà conservata l'urna cineraria vuota, oppure le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al Cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.

3- l'autorizzazione dell'Ente o del proprietario del luogo ove verranno disperse le ceneri;

ART. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1) La dispersione delle ceneri da cremazione è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile dove è avvenuto il decesso secondo la espressa volontà del defunto.

2) La dispersione potrà essere autorizzata nei luoghi indicati dall'art.11 2° comma della Legge Regionale 19/2004; in ogni caso è vietata nei centri abitati come definiti dal "Nuovo codice della strada" - D.Lgs.285/1992

3) L'atto di autorizzazione deve contenere:

- l'indicazione della persona incaricata alla dispersione;
- il luogo ove verranno disperse le ceneri , se in natura la descrizione del luogo può essere sommaria;

Qualora il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicare il luogo quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge ,o in difetto dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile o da tutti i parenti di primo grado. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune;

4) In caso di decesso di cittadino della Regione Emilia Romagna avvenuto in altra Regione l'autorizzazione può essere rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto.

5) La dispersione di ceneri già tumulate sempre nel rispetto della volontà del defunto è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile ove sono custodite le ceneri.

ART. 5 LUOGHI PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri è consentita ed autorizzata nei seguenti luoghi:

- 1- Nel cinerario comune di cui all'art.80 del D.P.R. 285/1990;
- 2- Nell'area a ciò destinata posta all'interno del Cimitero di Guiglia capoluogo;
- 3- In montagna , a distanza di oltre duecento metri da centri o insediamenti abitativi;
- 4- In mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa nei tratti liberi da manufatti e/o natanti;
- 5- Nei laghi ad oltre cento metri dalla riva nei tratti liberi da manufatti e/o natanti;
- 6- Nei fiumi nei tratti liberi da manufatti e/o natanti;
- 7- In aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- 8- In aree private sempre al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività a fini di lucro.

La dispersione è vietata, pertanto non autorizzabile, nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr.285 "Nuovo Codice della Strada" - "centro abitato : insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o personali sulla strada

ART. 6 AUTORIZZAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE CENERI

L'Affidamento delle ceneri è regolato dai commi 3 e 4 della Legge Regionale nr. 19 del 29.07.2004.

L'affidamento di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base dell'espressa volontà del defunto resa per iscritto o verbalmente manifestata in vita con :

**disposizione testamentaria*

**dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 C.C.*

**dichiarazione resa nel contesto dell' iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione*

**dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali*

**dichiarazione verbale resa in vita dal defunto:secondo quanto stabilito dalla Direttiva Regionale il riferire di tale manifestazione di volontà da parte dei congiunti si può ritenere valida, in analogia a quanto avviene per la cremazione : coniuge e parenti di primo grado possono, quindi, esprimere la volontà del defunto di affidamento delle ceneri previo accordo di tutti gli stessi nell'individuazione dell'affidatario unico.*

La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli art.21 e 38 del DPR445/2000

La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario.

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà ai sensi della Legge Regionale nr.19/2004;

L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che lo ha adottato.

Pertanto qualora l'affidatario decida di trasferire le ceneri in altro Comune sarà necessario richiedere di nuovo un altro atto di affidamento.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti da cremazione di resti mortali, o derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel Cimitero (deposito a pagamento) finché sulla

destinazione non intervenga accordo o sentenza passata in giudicato.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, se non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione

ART. 7 RICHIESTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE CENERI

I soggetti aventi titolo presentano al Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta per l'affidamento personale, la quale dovrà almeno contenere i seguenti dati:

- a. i dati anagrafici dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b. la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione;
- c. il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d. la conoscenza dell'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazioni delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- e. la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f. la conoscenza delle norme relative al reato di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero nel caso il familiare affidatario non intendesse più conservarla
- h. la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall' Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;

ART. 8- REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- 1- per le autorizzazione di affidamento dell'urne:
 - ? dei dati anagrafici e della residenza del dell'affidatario
 - ? dei dati identificativi del defunto
- b- per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza
 - ? dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data della variazione

2- per i recessi dell'affidamento:
? dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso

3- data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate

ART.9 - TRASPORTO E CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE

1- Le ceneri derivanti dai residui delle cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla durata e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome il cognome la data di nascita e di morte del defunto;

2- Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione degli articoli del D.P.R. 285 del 10/09/1990;

3- Il trasporto delle urne non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, fermo restando le autorizzazioni richieste;

4- La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se nel caso, consegnato al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del Cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

5- La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai famigliari o la dispersione.

ART. 10- MODALITÀ CONSERVATIVE DELLE URNE AFFIDATE AI FAMIGLIARI

1 - In caso di affidamento personale l'urna deve essere contenuta in colombario che abbia destinazione stabile e sia garantito

contro ogni profanazione avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.

2-Il colombario è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile a vista o meno; l'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso)

ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombario;

3-Il colombario può essere individuale o plurimo, purché in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale

di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

ART.11 - SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART.12 - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune attraverso il personale appositamente incaricato vigila e controlla anche periodicamente sulla effettiva collocazione delle ceneri nei rispettivi luoghi indicati dai famigliari affidatari.